

(N. 1225)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1955

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 19 agosto 1917, n. 1399 (testo unico provvedimenti relativi al terremoto 28 dicembre 1908), agli articoli 101 e 104, si disponeva la concessione di sussidi, in misura del 50 per cento della spesa, integrati con i contributi previsti dall'articolo 2 regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, convertito in legge il 12 gennaio 1928, n. 343, per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici di culto colpiti dal disastroso terremoto 28 dicembre 1908.

All'esecuzione dei lavori si obbligarono, con apposite convenzioni, i Vescovi delle varie diocesi delle province terremotate, in sostituzione dei singoli benefici parrocchiali.

Ma l'onere della spesa fu tale da superare i generosi sforzi dei Vescovi, sicchè questi non solo non furono in grado di espletare il vasto programma di opere, ma neanche di far fronte

agli impegni assunti per le costruzioni eseguite, tanto che i creditori posero sotto sequestro i beni di sette diocesi.

Per sanare tale incresciosa situazione si ritenne di intervenire dal Governo dell'epoca con l'erogazione della somma di lire dieci milioni a tacitazione transattiva delle passività, autorizzando il Ministero dei lavori pubblici al pagamento della somma, con legge 1° agosto 1941, n. 940.

Ma all'articolo 3 di detta legge, fu stabilito che, effettuato il pagamento dei dieci milioni, nessun altro sussidio statale poteva essere più concesso per i lavori di riparazione e ricostruzione o nuova costruzione di edifici di culto ed ecclesiastici e per i relativi arredamenti.

Disposizione quanto mai ingiusta, e priva di qualsiasi giustificazione, perchè venivano così

resi impossibili tali lavori proprio nelle località dove maggiori erano stati i danni del terremoto, e minori i mezzi per ripararli (diocesi della provincia di Reggio e talune della provincia di Catanzaro).

Vane finora sono state le rimostranze delle popolazioni e dei Vescovi delle diocesi interes-

sate, dato che qualsiasi provvedimento amministrativo è ostacolato dalla deplorata norma.

Si ravvisa quindi la necessità di proporre la abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, per mettere riparo ad una situazione veramente anormale che si prolunga oltre il limite di qualsiasi paziente tolleranza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940.